



Decisione n. 2275 del 25 febbraio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. R. Di Raimo – Membro supplente

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 4 novembre 2019, in relazione al ricorso n. 3094, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere acquistato mediante operazioni disposte tra il 1996 e il 2012 n. 22.694 azioni dell'intermediario poi sottoposto a procedura di risoluzione ex d.lgs. n. 180/2015 (di seguito la Vecchia Banca) avvalendosi al tempo dei servizi di investimento dello stesso intermediario. A tal proposito egli contesta la non adeguatezza di tali operazioni finanziarie rispetto al suo profilo, affermando che di essere stato sottoposto a profilatura solamente nel 2013 e, quindi, un anno dopo l'ultimo acquisto. Inoltre, contesta la non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni di che trattasi all'epoca degli acquisti. In particolare, contesta la falsità del prospetto pubblicato in

occasione dell'aumento di capitale del 2012, al quale ha aderito. Il ricorrente contesta anche la mancanza di informazioni successivamente agli acquisti, precisando che, ove correttamente informato, avrebbe potuto rivendere tempestivamente le azioni, in questo modo minimizzando il danno. Dopo avere precisato che l'intermediario convenuto è succeduto nel debito risarcitorio della Vecchia Banca, avendo incorporato l'Ente Ponte a cui erano stati trasferiti gli *asset* della Vecchia Banca, il ricorrente chiede il risarcimento di un danno che quantifica in € 23.194,46.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. In via preliminare, eccepisce la prescrizione di ogni pretesa del ricorrente in relazione a tutti gli acquisti di azioni della Vecchia Banca effettuati prima del 22 novembre 2007, rilevando che il primo atto interruttivo della prescrizione è il reclamo del 22 novembre 2017. Ciò premesso, il resistente eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva, rilevando che dal perimetro dell'azienda bancaria ceduta all'Ente Ponte, definito con provvedimento di Banca d'Italia, sarebbe stata esclusa qualsiasi pretesa degli azionisti della Vecchia Banca. Inoltre, a giudizio del resistente la successione nell'eventuale debito risarcitorio della Vecchia Banca nei confronti di parte ricorrente sarebbe anche esclusa per il fatto che il relativo credito risarcitorio non risultava dalle scritture contabili al momento della cessione ed esso non era liquido ed esigibile alla stessa data. Nel merito, il resistente contesta ad ogni buon conto che alcuna violazione di regole di condotta fosse comunque imputabile alla Vecchia Banca. In particolare, contesta che gli acquisti fossero inadeguati rispetto al profilo del ricorrente, il quale aveva già operato in azioni di vari emittenti. Inoltre, contesta che il ricorrente non fosse stato informato delle caratteristiche e della rischiosità delle azioni della Vecchia Banca, rilevando in particolare che, in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del 2012, il cliente aveva dato atto di avere preso visione del prospetto informativo. Infine, il resistente contesta l'entità della pretesa risarcitoria di controparte, rilevando che egli avrebbe potuto mitigare il danno rivendendo tempestivamente le azioni, dal momento che la diminuzione del loro valore è stata graduale. Tutto ciò osservato, il resistente chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Nelle repliche, il ricorrente contesta l'insussistenza della legittimazione passiva del resistente, precisando che egli non agisce nella qualità di azionista della Vecchia Banca, bensì di cliente che ha subito un danno a causa della violazione di regole di condotta da parte della Vecchia Banca. Inoltre, contesta che gli sia imputabile la mancata tempestiva rivendita delle azioni della Vecchia Banca, precisando che se fosse stato realmente a conoscenza della crisi in cui si trovava la Vecchia Banca le avrebbe certamente rivendute. Il ricorrente insiste, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

4. Il resistente non si è avvalso della facoltà di formulare le repliche finali.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentati.

In via preliminare, rileva il Collegio che sussiste la legittimazione passiva del resistente. Infatti, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in casi analoghi, il provvedimento di Banca d'Italia che ha definito il perimetro dell'azienda bancaria ceduta all'Ente Ponte, successivamente incorporato dal resistente, prevede espressamente che devono intendersi ceduti tutti i rapporti attivi e passivi della Vecchia Banca, con la sola eccezione di quelli espressamente esclusi. Tra i rapporti specificamente esclusi non compaiono i crediti risarcitori dei clienti della Vecchia Banca a causa della violazione di regole di condotta da parte della stessa Banca nella prestazione dei servizi di investimento. Pertanto, si deve ritenere che l'Ente Ponte sia succeduto anche negli eventuali crediti risarcitori dei clienti della Vecchia Banca che hanno acquistato azioni della stessa Banca in violazione delle regole di condotta nella prestazione dei servizi di investimento. Infatti, questi soggetti non fanno valere diritti che hanno acquisito nella qualità di azionisti della Vecchia Banca, ma diritti di cui sono titolari nella loro qualità di clienti di questa stessa Banca.

2. Sempre in via preliminare rileva il Collegio che è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal resistente in relazione a tutte le azioni della Vecchia Banca acquistate dal ricorrente prima del 22 novembre 2007 e quindi oltre dieci

anni prima rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione decennale, che dalla documentazione agli risulta essere il reclamo del 22 novembre 2017. Pertanto, il presente giudizio ha per oggetto esclusivamente le n. 690 azioni ordinarie acquistate nel febbraio 2008 per un controvalore di € 1.521,53 e le n. 7.694 azioni sottoscritte il 14 febbraio 2012 per un controvalore di € 6.539,90. Infatti, dalla documentazione in atti risulta che tutte le altre azioni possedute dal ricorrente sono state acquistate prima o in occasione dell'adesione all'aumento di capitale del 2007, con la conseguenza che eventuali pretese risarcitorie del ricorrente in relazione a queste operazioni sono cadute oramai in prescrizione.

3. Ciò premesso, rileva il Collegio che è fondata la contestazione relativa alla non corretta informazione sulle caratteristiche e la rischiosità delle azioni sottoscritte in occasione di entrambe le operazioni oggetto del presente giudizio. Infatti, per quanto riguarda l'operazione del 2008 basta rilevare che non risulta depositata alcuna documentazione contrattuale (avendo il ricorrente depositato per errore la documentazione relativa ad altra operazione, e non avendo il resistente avuto cura di rimediare a questo errore, pur essendo obbligato a depositare tutte la documentazione pertinente al rapporto). Per quanto riguarda l'adesione all'aumento di capitale del 2012, basta rilevare che il resistente afferma che la Vecchia Banca avrebbe adempiuto correttamente ai propri obblighi di informazione richiamando il contenuto del prospetto informativo pubblicato all'epoca dell'operazione. Tuttavia, come questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in numerosi casi analoghi, il mero rinvio al contenuto del prospetto informativo non è sufficiente per far ritenere assolti gli specifici obblighi di informazione che gravano sull'intermediario che colloca uno strumento finanziario. Inoltre, nel caso di specie, assume rilevanza anche il fatto che il prospetto informativo invocato dal resistente conteneva informazioni non veritiere, come rilevato dalla Consob all'esito di un procedimento sanzionatorio nei confronti dell'emittente, e come puntualmente evidenziato dal ricorrente. In definitiva, quindi, si deve ritenere che la Vecchia Banca sia venuta meno al proprio obbligo di servire al meglio l'interesse del ricorrente, mettendolo nella condizione di comprendere pienamente il rischio che si assumeva aderendo all'aumento di capitale.

4. Invece, non appare fondata la parte della domanda del ricorrente rivolta ad ottenere il risarcimento del danno fondata sull'assunto che, qualora non fosse stato indotto in errore in occasione dell'aumento di capitale del febbraio 2012 sulla reale situazione economica e finanziaria della Vecchia Banca, egli si sarebbe indotto (oltre che a non sottoscrivere le nuove azioni, anche) ad alienare l'intero pacchetto azionario in allora posseduto. Ma, come rilevato da parte resistente, l'accoglimento di tale domanda presupporrebbe l'esistenza di un obbligo di informazione a carico dell'intermediario, non solo in relazione ai nuovi investimenti, ma anche in relazione agli investimenti già in essere. Un siffatto obbligo di informazione *ex post* può certamente derivare da particolari caratteristiche dello strumento finanziario collocato al cliente, ovvero discendere dalla tipologia di servizio di investimento prestato dall'intermediario, così come pattiziamente regolato tra le parti; tuttavia, nel caso di specie, non consta la sussistenza dei relativi presupposti, né il ricorrente ha prodotto adeguate evidenze in tal senso, così da potersi configurare un obbligo siffatto di monitoraggio continuo, a carico dell'intermediario e nell'interesse del cliente, in pendenza dell'investimento.

5. Né, rileva infine il Collegio, nulla può essere rimproverato al ricorrente per non avere mitigato il danno, ponendo in essere concrete iniziative funzionali alla cessione delle azioni in suo possesso non appena emersa la reale situazione economica e finanziaria dell'emittente, non potendosi esigere da un investitore *retail* con un profilo di esperienza e di competenza del tipo di quello dell'odierno ricorrente al tempo dei fatti l'onere di cogliere i segnali di allarme che gli avrebbero consentito di mitigare il danno, mediante la tempestiva cessione delle azioni in suo possesso. Inoltre, e in ogni caso, non pare ragionevole "compensare" una del tutto ipotetica colpa del ricorrente in tal senso con il dolo della Vecchia Banca, che ha come detto fornito, in occasione dell'aumento di capitale del 2012, una non veritiera e fuorviante rappresentazione del quadro informativo di riferimento, così irreparabilmente pregiudicando il processo valutativo e di propensione all'investimento da parte del cliente.

6. L'insieme delle considerazioni di cui sopra induce, pertanto, conclusivamente il Collegio a ritenere che il ricorrente abbia diritto al risarcimento

di un danno pari alla somma di € 8.061,43 investita nell'acquisto delle azioni emesse dalla Vecchia Banca in occasione dell'operazione del 2008 e dell'aumento di capitale del febbraio 2012. Questa somma deve essere rivalutata *pro quota* dalla data delle due operazioni sino alla data della presente decisione (per € 499,71) e maggiorata degli interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo. Pertanto, il risarcimento complessivamente riconosciuto al ricorrente risulta pari a € 8.561,14.

PQM

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 8.561,14, oltre a interessi legali da tale data sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi